



COMUNE DI SILVI

(Provincia di TERAMO)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE
ART. 3	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 4	SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO
ART. 5	MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI
ART. 6	MISURA DELL'IMPOSTA
ART. 7	ESENZIONI
ART. 8	OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO
ART. 9	INTERVENTI DA FINANZIARE
ART. 10	CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA
ART. 11	SANZIONI TRIBUTARIE
ART. 12	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO
ART. 13	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 14	RIMBORSI
ART. 15	CONTENZIOSO
ART. 16	FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
ART. 17	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 18	NORME DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e succ. mod. ed int., per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di riscossione e di versamento e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e tutte le strutture ricettive indicate nel successivo art. 3.

ART. 2 – ISTITUZIONE

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione, recupero, fruibilità, valorizzazione, ammodernamento e adeguamento architettonico dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, dell'arredo urbano, infrastrutture informatiche e stradali, aree pubbliche e spazi di informazione e aggregazione turistico-culturale.
2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al Comune, è compreso almeno uno dei seguenti:
 - a) Progetti di sviluppo degli itinerari e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con D.Lgs n. 79 del 23.05.2011;
 - b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni patrimoniali, culturali, paesaggistici, storici, tradizionali e ambientali, ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrattiva turistica, con particolare riguardo alla valorizzazione, promozione e sviluppo del borgo antico di Silvi, della conservazione e tutela delle antiche tradizioni silvarole costituenti carattere di specificità e caratterizzazione dell'offerta turistica del Comune di Silvi.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie,

ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ubicati nel territorio del Comune di Silvi. Per completezza, ai fini dell'individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento, oltre all'art. 4 D.L. n. 50 del 2017 conv. con L. n. 96 del 21/06/2017, alla legislazione regionale vigente:

- L.R. 28 APRILE 2000, n. 78: "Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast";
- L.R. 29 dicembre 2011, n. 44: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)";
- L.R. 28/4/1995 n. 75: "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere";
- L.R. n. 16 del 23 Ottobre 2003: "Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta".

L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutti i casi in cui si concretizza il pernottamento del soggetto passivo, anche nelle ipotesi in cui la struttura non rientri nelle classificazioni di cui sopra.

2. L'imposta si applica su base annuale per i soggiorni ricadenti nel periodo dal 01 maggio al 31 ottobre ed è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di nr. 10 pernottamenti consecutivi, in qualunque tipo di struttura ricettiva ubicate nel territorio del Comune di Silvi, di natura alberghiera (hotel, alberghi, pensioni) ed extralberghiera (case per ferie, ostelli, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence, campeggi, villaggi turistici, appartamenti mobiliati per uso turistico, residence di campagna, alloggi agrituristici e Bed & Breakfast), nonché per gli immobili destinati alla locazione breve ex art. 4 D.L. n. 50/2017 gestiti anche in maniera non imprenditoriale (appartamenti turistici ad uso vacanza).
3. Per "*pernottamento*" si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera/alloggio occupato. A titolo esemplificativo, se due persone si trattengono 3 notti in una struttura, il totale dei pernottamenti sarà 6 (3×2); se gli ospiti sono cinque ma 2 di essi si trattengono 5 notti e 3 di essi si trattengono una notte sola, i pernottamenti saranno 13 ($2 \times 5 + 3 \times 1$).
4. Gli ospiti che occupano una camera/alloggio nel solo orario diurno (*c.d.* "*day use*") non saranno soggetti al pagamento dell'imposta, mancandone in tal caso il presupposto, ossia il pernottamento notturno.
5. Qualora l'ospite alloggi in diverse strutture ricettive, l'imposta *de qua* andrà comunque calcolata ed incassata in modo autonomo per ogni struttura.
6. Qualora il soggiorno si prolunghi per più di trenta giorni continui e ricada a cavallo di due o più mesi, l'imposta è corrisposta fino ad un massimo di nr. 10 pernottamenti consecutivi per ciascun mese (per il *c.d.* turismo stanziale continuo).
7. Nel caso in cui vi sia consecutività nei pernottamenti ed il numero di essi sia superiore a dieci, sino ad un massimo di trenta, si procederà in tal modo: il primo gestore farà pagare l'imposta per i pernottamenti nella propria struttura, rilasciando la prevista ricevuta; il secondo gestore (o comunque tutti quelli successivi in caso fossero più di due) terrà conto anche di quelli trascorsi

nella precedente struttura (debitamente documentati dalla ricevuta di pagamento conservata ed esibita dall'ospite, che il gestore avrà cura di acquisire e conservare in copia). A titolo esemplificativo: arrivo il giorno 6 presso struttura X e partenza il giorno 12, quindi nr. pernottamenti 6; arrivo il giorno 12 presso struttura Y e partenza il giorno 20, quindi nr. pernottamenti 8. Verificata la consecutività dei pernottamenti, il gestore della struttura Y richiederà l'imposta solo per nr. 4 pernottamenti poiché per i primi 6 pernottamenti ha già riscosso il gestore della struttura X; nulla invece sarà dovuto per il periodo successivo (pernottamenti consecutivi: 6 + 8; pernottamenti tassati: 6+4).

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO

1. Soggetto attivo dell'imposta di soggiorno è il Comune di Silvi.
2. Soggetti passivi sono i soggetti, non residenti nel Comune di Silvi, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3, nonché tramite i contratti di locazioni brevi non superiori a 30 giorni di cui all'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 conv. in L. n. 96 del 21/06/2017.
3. I soggetti responsabili degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno sono:
 - i gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi;
 - i gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, quando incassano o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, c. 5-ter, del D.L. 50/2017;
 - i rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità della riscossione dell'imposta di soggiorno.
4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici di prenotazione, che incassano o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi per contratti di locazione breve, si considerano obbligati in solido al pagamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 1, art. 6 della Legge n. 689/1981, con il proprietario o titolare di altro diritto personale di godimento sull'immobile oggetto della locazione breve.

ART.5 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi di cui al precedente art. 4 corrispondono l'imposta ai gestori della struttura ricettiva presso la quale pernottano o, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi; questi ultimi, nonché i gestori delle strutture ricettive, provvedono a rilasciare ai soggetti passivi relativa

quietanza, registrando il pagamento in ricevuta o altro documento non fiscale, indicando analogo causale del tipo “assolvimento imposta di soggiorno per €... fuori campo applicazione IVA”, di cui conserveranno una copia.

2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine ultimo del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.

ART. 6 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per durata del pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno ed in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
3. Il Comune di Silvi comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ART. 7 - ESENZIONI

1. Le esenzioni del pagamento dell'imposta di soggiorno sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, o comunque, al responsabile della riscossione di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, ancorchè compiano il quindicesimo anno di età durante il soggiorno;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente ricoverato;
 - c) i dipendenti delle strutture ricettive per motivi di svolgimento dell'attività lavorativa;
 - d) i portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - e) gruppi turistici organizzati da Enti Pubblici (c.d. turismo sociale o studentesco) costituiti da partecipanti di età non superiore a 19 anni (anche se compiuti durante il soggiorno) o non inferiore a 65 anni (anche se compiuti durante il soggiorno) che soggiornano in strutture di categoria non superiore a 3 stelle;
 - f) gli accompagnatori turistici che prestano servizio di assistenza a gruppi organizzati nella misura di uno ogni venticinque partecipanti;
 - g) ogni autista di bus che soggiorna per motivi di servizio;

- h) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze Armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, della Croce Rossa, di Associazioni di volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale, per esigenze di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
- i) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, o comunque rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- j) i soggetti ospiti in forza a situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi di natura straordinaria, per i quali il Consiglio dei Ministri abbia deliberato lo stato di emergenza;
- k) squadre sportive e compagnie teatrali o musicali giovanili dilettantistiche, costituite da partecipanti di età non superiore a 19 anni, che soggiornano nel territorio in ragione di partecipazione a tornei, manifestazioni, rassegne ed eventi sportivi patrocinati dal Comune di Silvi e i loro istruttori e accompagnatori fino ad un massimo di 2 per ogni gruppo di 15 persone;
- l) studenti, anche universitari e dottorandi, che soggiornano nel Comune di Silvi per lo svolgimento di stage, tirocini formativi, studi e ricerche;
- m) eventi di rilevante importanza (congressi di respiro internazionale e/o nazionale) che scelgono come luoghi di incontri le strutture ricettive del Comune di Silvi.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

I gestori di strutture ricettive nonché i gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (di seguito denominati “gestori”), sono responsabili degli adempimenti previsti come di seguito meglio precisati.

8.1 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

I gestori delle strutture ubicate sul territorio comunale, contestualmente con l’inizio dell’attività, devono ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel servizio on line per l’imposta di soggiorno messa a disposizione dal Comune di Silvi.

8.2 OBBLIGHI INFORMATIVI

I gestori sono tenuti ad informare, in multilingua, mediante appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, della relativa entità, delle agevolazioni e delle sanzioni.

Se esenti, il gestore è tenuto a presentare e richiedere ai soggetti passivi la compilazione della dichiarazione per l’esenzione dell’imposta di soggiorno.

8.3 OBBLIGHI DI VERSAMENTO

I gestori sono tenuti ad applicare l’imposta ai soggetti passivi che soggiornano presso le loro strutture, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

Il versamento delle somme riscosse deve essere effettuato entro il sedicesimo giorno del mese successivo, con le modalità previste dalla legge. Il termine di versamento così previsto

rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione delle sanzioni per omesso versamento.

8.4 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONI MENSILI

- 8.4.1. Contestualmente al versamento delle imposte riscosse, quindi entro il sedicesimo giorno del mese successivo, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente: il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il relativo periodo di permanenza, il numero e la natura dei soggetti esenti, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 2-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con il D. Lgs. 101/2018.
- 8.4.2. Tale dichiarazione va resa al Comune tramite il software scelto dall'Amministrazione ed in uso ai gestori, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione o, in alternativa, in modalità cartacea mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Silvi.
- 8.4.3. Il suddetto obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti in un determinato mese imponibile. In tal caso, nella dichiarazione periodica andrà indicato nr. zero presenze.
- 8.4.4. La presentazione delle dichiarazioni mensili non sostituisce in alcun modo l'obbligo delle dichiarazioni annuali.

8.5 OBBLIGO ANNUALE: OBBLIGO DEL CONTO DELLA GESTIONE (MOD. 21)

- 8.5.1 Nelle more di definizione del Decreto Ministeriale ex art. 4, co. 1 ter del D.Lgs. 23/2011 come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 conv. in Legge n. 77/2020, per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone e il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, sono Agenti Contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio, tali Agenti Contabili devono presentare al Comune di Silvi il conto giudiziale della gestione di cassa, relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
- 8.5.2 Nel suddetto conto di gestione dovranno essere riportati in modo consequenziale i seguenti dati: gli estremi della riscossione, le somme effettivamente riscosse nel periodo imponibile, gli estremi e le somme riversate nel medesimo periodo alla tesoreria del Comune. Il modello va compilato per cassa ovvero vanno registrati tutti i movimenti che si sono svolti nell'anno solare, quindi anche i riversamenti effettuati fino al 31 dicembre, riferiti agli incassi del periodo di imposizione.
- 8.5.3 Il conto di gestione (mod. 21) va presentato anche se l'imposta di soggiorno per l'anno precedente è stata pari a zero.
- 8.5.4 Il conto di gestione (mod. 21) potrà essere trasmesso al Comune, debitamente compilato e sottoscritto, con una delle seguenti modalità:

-mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it, se sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante della struttura;

-consegna *brevi manu* presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Silvi o a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo: Comune di Silvi, Via Garibaldi n. 16 – 64028 Silvi (TE), se sottoscritto con firma autografa del Rappresentante Legale della struttura;

-tramite eventuali modalità telematiche, sul portale scelto dall'Amministrazione, se sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante della struttura.

8.6 OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo per 5 anni, ai fini dell'esibizione in caso di richiesta del Comune.

8.7 PLURALITÀ DI STRUTTURE RICETTIVE IN CAPO AD UNO STESSO GESTORE

8.7.1 In caso di gestione, da parte di un unico gestore, di più strutture ricettive, collegate ad una pluralità di p.iva o cod. fisc. tante quante sono le stesse, il gestore medesimo dovrà provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Regolamento distintamente per ogni singola struttura. Allo scopo di semplificare la verifica dei pagamenti, la causale dei diversi versamenti da effettuare dovrà essere formulata in questo modo: IDS + nome della struttura + mese e anno di riscossione.

ART. 9 - INTERVENTI DA FINANZIARE

1. Il relativo gettito è destinato a finanziare esclusivamente quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 ed in particolare:
 - Interventi in materia turismo a sostegno delle strutture ricettive;
 - Interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, patrimoniali e ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali tesi a favorire la qualità dell'immagine turistica, dell'accoglienza e l'incremento delle presenze nel territorio comunale, con particolare riguardo al recupero e promozione del borgo antico di Silvi Paese.

ART. 10 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e all'art. 1 co. 792 e ss Legge n. 160/2019: gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti indicati nella normativa vigente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della regolare esecuzione degli adempimenti del presente Regolamento posti a carico dei gestori.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - avvalersi di dati, notizie e qualsiasi altro elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori, ove necessario, tramite reperimento dai siti web di prenotazione e pubblicizzazione, o previa richiesta ai competenti uffici pubblici;
 - inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, la modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

ART. 11 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta (art. 8 par. 8.3), si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione (art. 8 par. 8.5) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

ART. 12 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - omesso accredito al sistema informativo (art. 8 par. 8.1);
 - violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente (art. 8 par. 8.2);
 - mancata presentazione della comunicazione periodica mensile (art. 8 par. 8.4).Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 14 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione.

ART. 15 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs n. 546/1992.

ART. 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area 1 Ragioneria e Finanza.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti, sta in giudizio in rappresentanza dell'Ente nelle controversie riguardanti il tributo e nei casi di particolare complessità può proporre alla Giunta la nomina di un legale.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'Amministrazione Comunale può istituire e convocare tavoli tecnici unitamente alle associazioni di categoria ed ai gestori delle strutture ricettive con finalità informative, di monitoraggio, ovvero per la definizione degli obiettivi primari e dei programmi sul turismo locale, con possibilità di suggerimento all'Amministrazione Comunale di iniziative ed attività

mirate alla crescita ed al miglioramento delle attività turistiche, nonché allo sviluppo e alla tutela del territorio.

2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica dei gestori come da novella apportata dal comma 1 ter dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno e, a tal fine, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, essi dovranno consegnare al Comune di Silvi il conto reso su modello 21 mediante le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta di soggiorno, ai Regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.